

ORIGINALE

PROVINCIA DI OLBIA – TEMPIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N. 40 DEL 7 OTTOBRE 2010

OGGETTO: SERVIZI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER GLI STUDENTI DISABILI DA REALIZZARSI ATTRAVERSO LA PROGRAMMAZIONE COORDINATA TRA LA PROVINCIA DI OLBIA-TEMPIO E GLI ISTITUTI SECONDARI SUPERIORI STATALI DI COMPETENZA PROVINCIALE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

Sessione ordinaria – Adunanza pubblica – (1^a convocazione)

L'anno duemiladieci addì sette del mese di ottobre, con inizio alle ore 16.30. in Olbia, nella Sala Consiliare, si è riunito il Consiglio Provinciale di Olbia Tempio convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio, Francesco Pala, per trattare in seduta pubblica sessione ordinaria di 1^a convocazione gli argomenti iscritti all'ordine del giorno Sono presenti alla seduta:

1 SANCIU Fedele - Presidente della Provincia



		P	A			P	A
2	ACHENZA Gesuino Giov. G.	x		14	PALA Francesco	x	
3	ACHENZA Marino Giuseppe	x		15	PERINU Antonio	x	
4	BRACCU Giovanni Antonio	x		16	PILU Paolo Elio	x	
5	CARBINI Francesco Maria	x		17	PINDUCCIU Gianfranco		x
6	CARBINI Luigi	x		18	RUSSU Mario Giacomo	x	
7	LORIGA Antonio	x		19	SANNA Piero	x	
8	MARRONE Salvatore Quirico	x		20	SANNA Quirico	x	
9	MASU Vittorio	x		21	SATTA Gesuino		x
10	MELONI Giuseppe.	x		22	SCAMPUDDU Mario	x	
11	MONTELLA Luca Carlo	x		23	SPANO Pierpaolo	x	
12	MULAS Mario	x		24	TARAS Salvatore	x	
13	NIEDDU Andrea	x		25	VIOLA Andrea Manlio Giov.	x	

Il Presidente, Francesco PALA, accertato il numero legale dei membri presenti, previo appello nominale con l'assistenza del Segretario Generale **dott. Mario Carta**, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Richiamati

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali);
- lo Statuto approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 38 del 14.06.2007;
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in particolare l'art.1, che prevede l'applicazione alle Amministrazioni Provinciali delle disposizioni recate dal decreto;
- il decreto n. 25 del 03.09.2009, con il quale il Presidente dell'Amministrazione Provinciale ha attribuito alla d.ssa Paola Maria Luciano, dirigente amministrativo e dipendente a tempo pieno e indeterminato di questo Ente, la direzione del Settore "Servizi alla persona e sviluppo socio economico" per anni uno, ai sensi dell'articolo 50, comma 10 e degli articoli 107 e 109, comma 1 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 (TUEL).
- la deliberazione n. 13 del 22.04.2010, con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2010, il bilancio pluriennale 2010/2012, l'allegata relazione previsionale e programmatica, nonché il Piano triennale 2010/2012 e annuale 2010 delle OO.PP.;
- la deliberazione n. 44 del 5/5/2010 con la quale la Giunta provinciale ha approvato il Piano Esecutivo di gestione per l'esercizio 2010;
- la deliberazione n. 53 del 10/05/2010 con la quale la Giunta provinciale ha approvato modifiche ed integrazioni al Piano Esecutivo di gestione per l'esercizio 2010.

Vista la Legge 5 febbraio 1992 n. 104 "Legge quadro sull'handicap", in particolare art. 8, comma 1, lettera d), e art. 13, comma 3, di attribuzione dell'obbligo da parte degli Enti locali, territorialmente competenti, rispettivamente di:

- fornire l'assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione personale agli studenti con handicap fisici o sensoriali nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado per i rispettivi cicli scolastici di competenza.

Visto il D.lgs. 112/98, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, in virtù del quale le Province in relazione all'istruzione secondaria superiore, ed i Comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola sono stati individuati quali enti competenti per gli interventi in materia di diritto allo studio e, nello specifico, ai sensi del disposto di cui all'art. 139, comma 1, lettera c, per i "servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli studenti con handicap o in situazione di svantaggio".

Preso atto che:

- il Protocollo d'Intesa tra il Ministero sulla **P.I. – ANCI – UPI – UNCEM ed OO.SS.** del 13.09.2001, al quale è seguita la Nota circolare Prot. n.3390 del 30 novembre 2001 del MIUR, "Dipartimento per i servizi nel territorio -Direzione generale per l'organizzazione dei servizi nel territorio - Ufficio IV", in materia di "assistenza di base agli alunni in situazione di handicap", espressamente prevede **"che rimane all'Ente Locale il compito di fornire l'assistenza specialistica da svolgersi con personale qualificato sia all'interno che all'esterno della scuola**, come secondo segmento della più articolata assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale prevista dall'art. 13, comma 3, della Legge 104/92, a carico degli stessi enti.

Richiamata la Circolare n. 3390 del 30 novembre 2001, con la quale il Ministero dell'Istruzione, Ricerca ed Università ha introdotto la distinzione tra assistenza di base e assistenza specialistica, assegnando:

- alle istituzioni scolastiche la prima (assistenza materiale e cura dell'igiene personale, ausilio in entrata ed uscita dalle aree esterne alle strutture scolastiche, accompagnamento per l'uso dei servizi igienici.);

ed attribuendo:

- agli Enti locali, per i cicli scolastici di rispettiva competenza, le funzioni inerenti all'assistenza specialistica da rendersi con prestazioni professionali specifiche funzionali ad aumentare il livello di autonomia e di integrazione dei disabili, anche attraverso attività parascolastiche da svolgersi con personale qualificato - a titolo esemplificativo Educatore professionale, assistente educativo, traduttore del linguaggio dei segni;
- alle ASL competenti per territorio, gli interventi da rendersi con personale paramedico e psico-sociale che svolge assistenza specialistica nei casi di particolari deficit.

Considerato che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 05 ottobre 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 2007 n. 292 S.O. "Trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di energia, ambiente, trasporti, salute umana e sanità veterinaria, istruzione scolastica e polizia amministrativa alla Regione Sardegna e agli enti locali della regione":

- a) si è concluso l'iter di trasferimento delle funzioni statali ex D.lgs 112/98;
- b) a decorrere dal 01 gennaio 2008 sono state attribuite alla Regione Sardegna le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative anche in materia di istruzione scolastica per l'esercizio delle funzioni e competenze di cui al D.lgs n-112/98 conferiti con Decreto Legislativo n. 234 del 14 aprile 2001.

Richiamata la L.R. 9/2006, "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali", nel quadro delle funzioni amministrative concernenti gli interventi in materia di diritto allo studio ai sensi del D.P.R. 616/1977 e del D. L.gs. n° 112/1998 relativamente agli istituti del secondo ciclo di istruzione e, nello specifico, l'art. 73, 1° comma, lettera b) disciplinante gli interventi di supporto organizzativo del servizio di istruzione.

Premesso che:

- all'individuazione dell'alunno come persona handicappata, al fine di assicurare l'esercizio del diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione scolastica, e – nello specifico – al fine dell'individuazione dei soggetti aventi diritto all'erogazione dei servizi di assistenza specialistica e trasporto degli studenti disabili, provvedono le Aziende Sanitarie Locali a norma del DPR 24 febbraio 1994 e secondo i criteri di cui al DPCM 23 febbraio 2006, n. 185:

- la Diagnosi Funzionale di cui al DPR 24 febbraio 1994, come redatta dagli operatori della ASL, contiene le prescrizioni in ordine alla necessità dell'assistenza specialistica, alla tipologia della stessa, all'impossibilità per lo studente di utilizzare i mezzi pubblici di trasporto, alla necessità dell'assistenza durante il trasporto:

- il P.E.I., Piano educativo individualizzato, di cui al D.P.R. 24 febbraio 1994 è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, di cui ai primi quattro commi dell'art. 12 della legge n. 104 del 1992:

- le richieste di assistenza specialistica e trasporto sono formulate dall'Istituzione scolastica sulla scorta della documentazione medica ricevuta, in particolare le pratiche relative sono istruite in seno all'istituzione scolastica dal Gruppo di Lavoro per l'integrazione scolastica di cui all'art. 15, comma 2, della legge 104/1992. Tale normativa testualmente prevede che: *"Presso ogni circolo didattico ed istituto di scuola secondaria di primo e secondo grado sono costituiti gruppi di studio e di lavoro composti da insegnanti, operatori dei servizi, familiari e studenti con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo"*:

- riguardo al ruolo di proposta dell'istituzione scolastica in ordine ai servizi di assistenza specialistica e trasporto, ed in particolare a quello del Gruppo di Lavoro di Istituto (GLI), l'*Intesa* (ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131) *tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane in merito alle modalità e ai criteri per l'accoglienza scolastica e la presa in carico dell'alunno con disabilità*, del 20 marzo 2008, all'art. 4, *Coordinamento e integrazione delle risorse professionali e materiali*, prevede che *"il Gruppo di Lavoro di Istituto (GLI) ... formula le complessive proposte della propria istituzione scolastica concernenti tutte le risorse, professionali e materiali, necessarie alla migliore integrazione scolastica e sociale degli alunni con disabilità del proprio istituto"*:

- riguardo all'attività di coordinamento e integrazione delle risorse professionali e materiali, la già citata Intesa del 20 marzo 2008, all'art. 4, altresì prevede che: *"Le regioni, gli enti locali, (...) le istituzioni scolastiche autonome, sulla base delle risorse annualmente disponibili, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio stabiliti dalla legislazione vigente, concertano le modalità tecniche per la gestione e la distribuzione delle risorse di personale e delle risorse materiali utili all'integrazione dell'alunno/a.*

Atteso pertanto che il miglioramento della qualità dell'integrazione scolastica e sociale necessita della più ampia partecipazione delle istituzioni pubbliche e dei soggetti privati con l'apporto non solo delle proprie risorse materiali e personali, ma anche delle rispettive capacità progettuali.

Premesso che:

- l'art. 13, comma 1, lettera a) della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge- Quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e l'art. 3, comma 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 23 febbraio 2006, n.185 individuano nell'Accordo di Programma, di cui all'art. 34 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), la soluzione per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento in materia di alunni in situazione di handicap.

Ritenuto opportuno - nelle more dell'attivazione degli eventuali Accordi di Programma, di cui al precedente punto, con i soggetti territoriali interessati, al fine di realizzare programmi di intervento, azioni coordinate ed integrate, in totale aderenza al disposto normativo in materia di assistenza specialistica a favore di studenti disabili – ricorrere ad apposite forme di convenzionamento con gli Istituti di istruzione secondaria superiore provinciali.

Considerato che, allo stato attuale, il convenzionamento risulta essere lo strumento più snello ed efficace per ottenere il coordinamento dei servizi scolastici, socio-assistenziali e sanitari, necessari per una buona qualità dell'integrazione scolastica e sociale degli alunni con disabilità in quanto, la citata circolare espressamente prevede che:

- il servizio di assistenza specialistica possa essere *"assicurato anche attraverso convenzioni con le istituzioni scolastiche e conseguente congruo trasferimento delle risorse alla scuola, avvalendosi di personale interno (previa acquisizione della disponibilità) o esterno, nella logica degli accordi di programma territoriali previsti dalla Legge 104/92"*, considerato che spetta alle Istituzioni scolastiche, in funzione della didattica e dell'integrazione dello studente disabile, il coordinamento e l'integrazione delle prestazioni delle figure professionali disponibili ed atteso che, l'attività prestata dall'assistente specialistico si armonizza con il ruolo svolto dal personale scolastico e dall'insegnante di sostegno.

Preso atto che presupposto per l'accesso al servizio di assistenza specialistica è il possesso di regolare certificazione medica di cui alla L. 104/92 e che tale documentazione, unitamente alla diagnosi funzionale di cui al punto 3 del DPR 24 febbraio 1994 - che viene trasmessa dai genitori, o agli esercenti la potestà parentale o la tutela dello studente, all'Istituzione scolastica ai sensi del disposto di cui al comma 3 dell'art. 2 del DPCM 185/2006 - ed al P.E.I., di cui al D.P.R. 24 febbraio 1994, come integrato e modificato dal DPCM 185/06, ed in virtù di quanto disposto dal Regolamento sull'Autonomia scolastica, DPR n. 275/99, dalla Legge di riforma n. 53/03, dalla L. 296/06, rappresentano gli unici documenti nei quali sono espressamente previsti gli interventi di tipo specialistico.

Dato atto che:

- con nota n. 16027 del 13/5/2010 questa Amministrazione ha provveduto a richiedere alle Istituzioni scolastiche di II° di propria competenza i dati inerenti alle esigenze/ricieste del servizio di assistenza specialistica degli studenti con disabilità riconosciuta e certificata ai sensi della legge 104/92, regolarmente iscritti per l'a.s. 2010/2011;

- le istituzioni scolastiche hanno provveduto all'inoltro dei dati richiesti unitamente alla documentazione medica che, dal contesto normativo vigente, non consente valutazione alcuna né da parte della scuola né da parte di quest'Ente locale in ordine alla sussistenza del diritto al servizio assistenza specialistica, che origina unicamente dalla certificazione rilasciata dalla ASL.

Atteso che:

- dall'analisi delle richieste formulate dalle singole Istituzioni scolastiche, si è rilevato un fabbisogno di ore di assistenza specialistica per l'anno scolastico 2010/2011, di gran lunga superiore a quello relativo all'a.s. appena conclusosi;
- tale considerevole aumento è da imputarsi, principalmente, all'incremento del numero di studenti disabili iscritti per il 2010/2011 al I° anno di corso presso i vari Istituti superiori provinciali ed, in secondo luogo, alla crescita del fabbisogno orario individuale degli studenti già beneficiari dell'assistenza specialistica nell'a.s. 2009/2010 ed iscritti ai successivi anni di corso.

Considerato che:

- anche per l'anno scolastico 2010/2011 la Provincia di Olbia-Tempio in un'ottica di sussidiarietà, con l'obiettivo del mantenimento di un elevato standard qualitativo del servizio già reso nell'a.s. 2009/2010 ed al tempo stesso ottimizzando la spesa per il corrente anno scolastico, intende garantire, nell'ambito delle proprie funzioni, il servizio di assistenza scolastica specialistica a favore degli studenti disabili aventi diritto, iscritti e frequentanti gli Istituti secondari di II° grado provinciali - come prescritto dalla L. 104/92 nonché dalla citata Circolare del Ministero Istruzione Università e Ricerca n. 3390/2001;
- in aderenza a quanto disposto dal legislatore che prevede la possibilità di affidare in via transitoria forniture di servizi mediante ricorso alle procedure in economia, ex art. 125, comma 10, lettera c) del D.Lgs. 163/2006 - questa Provincia ha provveduto ad affidare il servizio in oggetto ad idoneo operatore economico del terzo settore, *nella misura strettamente necessaria*, a garantire il regolare avvio dell'anno scolastico e la continuità del servizio per l'inizio dell'a.s.2010/2011.

Considerato che durante la Conferenza dei rappresentanti degli Istituti secondari superiori di secondo grado, regolarmente convocata con nota n. 25861 del 06/09/2010 e tenutasi in data 10 settembre 2010, i Dirigenti scolastici hanno:

- manifestato la disponibilità a provvedere autonomamente all'organizzazione del servizio di assistenza specialistica a favore dei propri studenti frequentanti per l'a.s. 2010/2011, avvalendosi di personale interno o esterno, fatto salvo il trasferimento di risorse da parte di questa Provincia;
- sottoscritto la propria formale adesione al convenzionamento con la Provincia di Olbia-Tempio per la gestione del suddetto servizio, giuste risultanze riportate nel relativo verbale della predetta seduta, agli atti del Servizio Pubblica Istruzione.

Dato atto che:

- con deliberazione della Giunta Regionale n. 51/40 del 17/11/2009, di ripartizione dei fondi a favore delle amministrazioni comunali e provinciali della Sardegna, sono state assegnate a questa Provincia risorse corrispondenti ad € 121.080,81, da spendersi ai sensi del disposto di cui all'art. 73 della L.R. 9/2006 per far fronte ai costi relativi all'attivazione dei servizi di supporto organizzativo ed interventi personalizzati destinati agli studenti diversamente abili o in situazioni di svantaggio frequentanti gli istituti secondari di secondo grado di propria competenza per l'a.s. 2009/2010, ed in via residuale per l'a.s.2010/2011, attualmente allocate al capitolo 12067 del bilancio per l'esercizio 2010.

- con nota prot. n. 22996 del 22.07.2010 sono state richieste, al Dirigente del Servizio Finanze e Bilancio di questa Provincia, le risorse integrative al fondo regionale necessarie per soddisfare appieno le richieste avanzate dalle istituzioni scolastiche interessate, al fine di garantire il diritto allo studio di cui all'art. 13 della L. 104/92, quantificate dal Servizio Pubblica Istruzione in € 224.090,26 per l'anno scolastico 2010/2011, oltre agli € 121.080,81 disponibili, per un totale di € 345.171,07.

Ritenuto pertanto opportuno disciplinare, mediante apposito accordo, le competenze e gli impegni specifici di questa Amministrazione e delle singole Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado in materia di assistenza agli studenti disabili, secondo quanto previsto dalla L.104/1992 e ss.mm. ed ii..

Dato atto che il servizio in oggetto dovrà essere garantito dalle Istituzioni scolastiche superiori di secondo grado provinciali, mediante figure professionali qualificate nell'ambito della disabilità, come previsto dall'art.13 comma 3 della L.104/92, dalle ulteriori vigenti norme nazionali e regionali di riferimento e nel rispetto delle norme contenute nei contratti collettivi nazionali di settore del personale allo scopo utilizzate.

Visto lo schema di convenzione per la gestione del servizio di assistenza specialistica a favore degli studenti disabili frequentanti gli Istituti scolastici superiori di secondo grado per l'a.s. 2010/2011, da sottoscrivere tra la provincia di Olbia-Tempio e le Istituzioni scolastiche che hanno formalmente espresso la propria adesione in sede di Conferenza in data 10 settembre 2010, allegato sub lettera "A" al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Atteso che la durata del presente convenzionamento è di anni uno dalla data della sua stipulazione e che le singole Convenzioni verranno aggiornate alla scadenza sulla base della normativa vigente o di eventuali adeguamenti, laddove necessari, ovvero su istanza di uno o più dei soggetti firmatari.

Ritenuto opportuno intervenire in merito e, pertanto, procedere all'approvazione del suddetto schema di convenzione, al fine di dare avvio alle fasi attuative del servizio assistenza specialistica a favore degli studenti aventi diritto per l'a.s. 2010/2011.

Acquisito il parere favorevole della V° Commissione consiliare di cui all'art. 26 dello Statuto della Provincia di Olbia-Tempio espresso in data 6 ottobre 2010.

Ritenuto di dover dare al presente atto valore di indirizzo, attribuendo al Dirigente del Settore Servizi alla Persona e Sviluppo Socio Economico:

- le risorse necessarie, allocate ai capitoli del bilancio per l'esercizio 2010, rispettivamente 12067, 12060, fatte salve le necessarie integrazioni, anche in ulteriori capitoli di spesa, purché espressamente destinate per la gestione dei servizi di supporto organizzativo per l'istruzione degli studenti con disabilità, così come previsto dall'art. 73 della L.R. 9/2006;

- la competenza dei successivi atti gestionali, ivi compresa la sottoscrizione delle necessarie convenzioni in oggetto, con i rappresentanti legali delle Istituzioni scolastiche provinciali interessate.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267/2000.

Preso atto che il presente atto rientra nelle competenze attribuite al Consiglio Provinciale ai sensi dell'art. 42, comma 1, lettera e) "affidamento di attività o servizi mediante convenzione", del D. Lgs. 267 del 18.8.2000.

Sentiti gli interventi dell'Assessore Pileri e dei consiglieri Carbini F.; Perinu A.; Achenza M.; Spano P.P.; Carbini L.; Marrone S..

Con voto unanime espresso per alzata di mano da n° 22 consiglieri presenti e votanti.

Tutto ciò premesso,

DELIBERA


con valenza di atto di indirizzo:

- a) **di procedere**, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a) della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge- Quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), l'art. 3, comma 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 23 febbraio 2006, n.185 e la circolare MIUR n. 3390 del 30/11/2001 al convenzionamento con le Istituzioni scolastiche secondarie superiori di secondo grado di competenza provinciale per l'organizzazione e la gestione autonoma del servizio di assistenza specialistica a favore dei propri studenti disabili, in possesso della certificazione di cui alla L.104/92 e regolarmente frequentanti per l'a.s. 2010/2011, avvalendosi di personale interno o esterno, fatto salvo il trasferimento di risorse da parte di questa Provincia;
- b) **di approvare** lo schema di convenzione allegato al presente atto sub lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale, contenente le condizioni, la determinazione dei parametri, le modalità di rendicontazione, i relativi pagamenti e le regole cui le parti, di comune intesa, ed ognuno per quanto di propria competenza, dovranno attenersi al fine di garantire la realizzazione degli interventi relativi al servizio di assistenza specialistica degli studenti disabili in oggetto;
- c) **di stabilire** che il servizio in oggetto dovrà essere garantito dalle Istituzioni scolastiche superiori di secondo grado provinciali, mediante figure professionali qualificate nell'ambito della disabilità, come previsto dall'art.13 comma 3 della L.104/92, dalle ulteriori vigenti norme nazionali e regionali di riferimento e nel rispetto delle norme contenute nei contratti collettivi nazionali di settore del personale allo scopo utilizzato;
- d) **di stabilire** che la durata del presente convenzionamento è di anni uno dalla data della sua stipulazione e che le singole Convenzioni verranno aggiornate alla scadenza sulla base della normativa vigente o di eventuali adeguamenti, laddove necessari, ovvero su istanza di uno o più dei soggetti firmatari;
- e) **di stabilire**, che per l'iniziativa di cui trattasi risultano disponibili sul PEG 2010 le risorse sul stanziato rispettivamente sui capitoli 12067 e 12060, fatte salve le necessarie integrazioni, anche in ulteriori capitoli di spesa, purché espressamente destinate per la gestione dei servizi di supporto organizzativo per l'istruzione degli studenti con disabilità, così come previsto dall'art. 73 della L.R. 9/2006
- f) **di affidare** al Dirigente del settore "Servizi alla Persona e Sviluppo Socio-economico" le risorse suindicate ai fini della predisposizione degli atti gestionali conseguenti, ivi compresa la sottoscrizione delle convenzioni in oggetto, necessarie all'esecuzione del presente atto;
- g) **di dichiarare** il presente atto con separata votazione, espressa nelle forme di legge, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000.


Si dà atto che gli interventi integrali vengono riportati nel resoconto stenografico, depositato agli atti della segreteria del Consiglio.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Francesco Pala




IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Mario Carta



Affissa la presente deliberazione all'Albo Pretorio il giorno _____ per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi ed inviata in copia ai capigruppo, prot. n. _____

Li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Mario Carta



Il sottoscritto Segretario Generale

certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia dal _____ al _____ e contro la medesima non sono stati prodotti ricorsi.

Li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Mario Carta

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ a seguito della pubblicazione in data _____

Li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Mario Carta